REGOLAMENTO (CEE) N. 3124/84 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 1984

concernente l'applicazione della decisione n. 2/84 del comitato di cooperazione doganale ACP-CEE che deroga alla definizione della nozione di « prodotti originari » per tener conto della situazione specifica della Giamaica per quanto concerne i tappeti tufted della voce ex 58.02 della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la decisione n. 81/968/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1981, relativa all'applicazione delle deroghe alla definizione della nozione di prodotti originari nel quadro della seconda convenzione ACP-CEE (1),

considerando che il comitato di cooperazione doganale ACP-CEE istituito dalla seconda convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 31 ottobre 1979, ha adottato, in applicazione degli articoli 28, paragrafo 3, e 30 paragrafo 1, del protocollo n. 1 della convenzione la decisione n. 2/84 che deroga alla definizione della nozione di « prodotti originari » per tener conto della situazione specifica della Giamaica per quanto concerne i tappeti tufted della voce ex 58.02 della tariffa doganale comune ;

considerando che, conformemente, all'articolo 33 del protocollo n. 1, occorre adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La decisione n. 2/84 del comitato di cooperazione doganale ACP-CEE allegato al presente regolamento è applicabile nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile fino al 28 febbraio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 354 del 9. 12. 1981, pag. 30.